

# **ALLEGATO 3**

# PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE PER EMODINAMICA OCCORRENTE ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA E ALL'A.O.R. "SAN CARLO" DI POTENZA

SIMOG gara n.

**CAPITOLATO SPECIALE** 



#### SOMMARIO

Art.	1	- Ogget	to
/ \i C.	_	Ogget	

- Art. 2 Cessione del contratto e Subappalto
- Art. 3 Durata della fornitura
- Art. 4 Stipulazione del contratto
- Art. 5 Confezionamento ed etichettatura
- Art. 6 Consegne e periodo di prova
- Art. 7 Controllo sulla esecuzione del contratto
- Art. 8 Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria
- Art. 9 Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura
- Art. 10 Sostituzione ed aggiornamento tecnologico
- Art. 11 Condizioni di esecuzione
- Art. 12 Modalità di fatturazione e pagamento
- Art. 13 Verifica di conformità
- Art. 14 Penalità
- Art. 15 Modalità di applicazione delle penalità
- Art. 16 Risoluzione del contratto
- Art. 17 Risarcimento danni ed esonero da responsabilità
- Art. 18 Trattamento dei dati
- Art. 19 Foro competente
- Art. 20 Norma di rinvio



Art. 1. - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura triennale di materiale per emodinamica occorrente all'Azienda Sanitaria di Matera e all'A.O.R. "San Carlo" di Potenza e risulta suddiviso in n. 56 Lotti a base di gara.

I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CE (D. Lgs. n. 46/1997) e alle disposizioni normative vigenti inerenti l'oggetto della presente capitolato.

Le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto, unitamente ai quantitativi annuali presunti e ai prezzi unitari, sono riportati nell'Allegato 1 al disciplinare di gara.

I suddetti quantitativi indicati rappresentano il fabbisogno - entro il 20% - in aumento o in diminuzione, determinato considerando l'andamento storico relativo ai consumi dei prodotti de quibus. Tali variazioni non danno diritto alla Ditta aggiudicataria (DA) di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari offerti.

L'Azienda Sanitaria, comunque, si riserva il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti assegnati, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base sono stati previsti i relativi consumi, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Art. 2. – Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste

dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare

in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda

Sanitaria l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al

presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il Subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del

contratto, determinando il diritto dell'Azienda Sanitaria ad effettuare l'esecuzione in danno,

con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente

maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda Sanitaria dei

lavori subappaltati.

Art. 3. - Durata della fornitura

Il contratto avrà durata di 36 mesi, naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di

stipula del contratto, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, salvo il caso di risoluzione,

secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando e dalle norme vigenti.

In ogni caso la DA al termine della scadenza contrattuale è tenuta, qualora richiesto

dall'Azienda Sanitaria, a garantire l'esecuzione della fornitura alle medesime condizioni

fino alla individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 180

giorni.

Art. 4. - Stipulazione del contratto

La stipula del contratto avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà

formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:



a) il presente Capitolato speciale;

b) il disciplinare di gara;

c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;

d) l'offerta della Ditta aggiudicataria;

e) la cauzione definitiva.

Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione

dell'appalto, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 5. - Confezionamento ed etichettatura

I Dispositivi Medici oggetto del presente contratto di fornitura devono avere il marchio CE.

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano idonea conservazione

ed il facile e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione.

Le confezioni e l'etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la

descrizione quali-quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla

normativa vigente) e la sterilizzazione devono essere conformi a quanto previsto dalla

disposizioni normative vigenti.

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata

della fornitura.



Art. 6. – Consegne e periodo di prova

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con ciascuna Azienda

Sanitaria, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla

DA, altresì, consegne in giorni festivi, senza alcun onere aggiuntivo. I prodotti da

consegnare dovranno essere in confezione originale, sigillata, senza segni che possano

evidenziare alterazioni. Il confezionamento deve essere tale da garantire la corretta

conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità.

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità

residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale. Data l'impossibilità di perizia all'atto

dell'arrivo, la DA deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei Dispositivi

Medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi

l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini dovranno

essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

Qualora l'Azienda Sanitaria riscontrasse la non conformità della fornitura, sia nella qualità

sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini

di consegna previsti dal presente Capitolato speciale, la stessa Azienda invierà formale

contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi entro un termine

massimo di 10 (dieci) giorni.

In caso di inottemperanza da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda Sanitaria avrà il

diritto di acquistare presso altre Ditte la fornitura in danno del fornitore inadempiente;

resterà, cioè, a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente sia la differenza per

l'eventuale maggiore prezzo pagato dall'Azienda rispetto a quello offerto in fase di gara, sia

ogni altro maggiore onere o danno, comunque, derivante all'Azienda medesima a causa

PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI EMODINAMICA OCCORRENTE ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA E ALL' AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA ALLEGATO 1 – CAPITOLATO SPECIALE

dell'inadempienza stessa.

Per i primi 3 (tre) mesi successivi alla data di avvio della fornitura, l'appalto si intenderà

conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia e

complessiva relativa alla idoneità della fornitura e alla sua efficienza.

Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo, l'Azienda procederà alla risoluzione del

contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi alla DA

spetterà il solo corrispettivo per la parte della fornitura correttamente eseguita, con

esclusione di qualsiasi altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo

di prova la DA è tenuta a garantire la prestazione di cui al presente capitolato fino al

subentro del nuovo contraente.

Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in

termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e

qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione

delle comunicazioni.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su

tutte le operazioni riguardanti la fornitura in oggetto in qualsiasi momento lo riterrà

opportuno.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza

dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa

dipendente.



La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di

condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi

appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte dell'Azienda Sanitaria

campioni dei prodotti per effettuare controlli. Tali controlli potranno essere eseguiti anche

in un momento successivo a quello della consegna e potranno consistere anche in analisi

tecniche da parte di laboratori legalmente riconosciuti; il risultato dei controlli si intende fin

d'ora accettato dalla Ditta Aggiudicataria. Qualora vengano riscontrate delle non

conformità rispetto alle specifiche tecniche, le spese delle analisi saranno a carico della Ditta

Aggiudicataria.

Qualora gli imballi, necessariamente del tipo "a perdere", presentassero difetti, lacerazioni

o qualsiasi traccia di manomissione, saranno, a insindacabile giudizio dell'U.O. Farmacia

dell'Azienda Sanitaria, rifiutati e la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla loro

immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola di prodotto dovranno essere riportate,

in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per

garantire una sicura identificazione del prodotto. La Ditta Aggiudicataria è responsabile

delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della fornitura non rilevati all'atto della

consegna. La Ditta Aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità

e qualità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna.

In caso di mancata rispondenza della fornitura ai requisiti qualitativi, l'Azienda potrà

procedere, a suo insindacabile giudizio, in uno dei seguenti modi:

a) restituzione della fornitura alla Ditta Aggiudicataria, che sarà tenuta a ritirarla a proprie

spese e a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda Sanitaria;



fornitore in danno della Ditta medesima, salva ogni altra azione a tutela degli interessi

b) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione e acquisto da altro

dell'Azienda Sanitaria e salvo il risarcimento degli ulteriori danni;

c) restituzione della fornitura alla Ditta aggiudicataria senza sostituzione, con conseguente

risoluzione del contratto ed incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale,

salva ulteriore e più completa tutela degli interessi dell'Azienda Sanitaria medesima nelle

sedi competenti.

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a sostituire con immediatezza e alle medesime condizioni

quelle forniture che per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria,

non fossero rispondenti ai requisiti prescritti.

L'operazione di controllo della rispondenza sarà intesa a verificare che la fornitura abbia i

requisiti previsti dal presente Capitolato speciale.

A queste operazioni di rispondenza la Ditta Aggiudicataria può farsi rappresentare da

propri delegati.

Anche dopo l'effettuazione della verifica di corrispondenza resterà salva la garanzia dovuta

dalla Ditta Aggiudicataria per i vizi occulti e i difetti di qualità non apparenti.

Art. 8. – Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, la DA dovrà provvedere ai seguenti

adempimenti preliminari:

comunicare l'elenco dei nominativi del personale dipendente della DA, che verrà

utilizzato per l'esecuzione delle fornitura e servizi accessori;

individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di

predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve

PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI EMODINAMICA OCCORRENTE ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA E ALL' AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA ALLEGATO 1 – CAPITOLATO SPECIALE

Pagina 9 di 22



comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili;

➤ la Ditta medesima è tenuta ad effettuare il Conto Deposito, esclusivamente con riferimento ai prodotti individuati nel Capitolato Tecnico (Allegato 1) e corrispondenti al Lotto n. 51. Entrando nello specifico e ad integrazione di quanto statuito nel precedente articolo 6, i prodotti medesimi verranno messi a disposizione dell'Azienda Sanitaria per tutta la durata della fornitura, sostituiti per scadenza di validità e ritirati al termine del contratto a cura e spese della Ditta aggiudicataria. L'Azienda Sanitaria si impegna alla custodia del materiale presso la U.O. Farmacia, con diligenza e cura e a restituire, a fine contratto, il materiale non utilizzato integro e funzionale come al momento della consegna. Lo svolgimento del contratto di deposito comporterà quanto di seguito esplicitato: la Ditta dovrà consegnare il materiale alla U.O. Farmacia, deputata al controllo quali/quantitativo di tutti i beni, con l'indicazione dei codici, n. seriale e lotto di produzione dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario per la corretta emissione degli ordini relativi ai prodotti che verranno utilizzati; - la Ditta dovrà procedere alla consegna dei beni a reintegro della dotazione solo ed esclusivamente sulla base di una richiesta riportante codici e quantità del materiale impiantato da parte del Referente del conto deposito, entro e non oltre 36 ore successive all'invio; la bolla di accompagnamento dei beni dovrà riportare gli elementi identificativi del documento con il quale viene richiesto il reintegro, nonché l'indicazione dei



codici, n. seriale e lotto di produzione dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario affinché, ad impianto avvenuto, sia possibile la corretta emissione degli ordinativi in relazione; - la Ditta dovrà procedere alla fatturazione di quanto riportato nell'ordinativo trasmesso.

Nessun onere potrà essere addebitato all'Azienda Sanitaria per prodotti non specificatamente ordinati a reintegro del materiale detenuto in conto deposito e che non seguano l'iter sopra previsto per le consegne degli stessi. L'accettazione da parte della U.O. Farmacia non solleva la Ditta dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in merito ai vizi apparenti e/o occulti non rilevati all'atto della consegna. In considerazione dell'impossibilità di sottoporre a perizia tutta la merce all'atto della consegna, la Ditta dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del prodotto entro 30 giorni dalla data di consegna per le quantità e dalla data di utilizzo per la qualità dei prodotti. Al termine del contratto il Referente del conto deposito restituirà il materiale accompagnato da apposita distinta riportante elenco dettagliato dei prodotti restituiti.

Art. 9. - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura

La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della presente fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda medesima si riserva, pertanto, il diritto di richiedere alla Ditta di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.



Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato

dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come

inadempienza della Ditta che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova,

comunque, applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della

Ditta, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze

a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti all'Azienda ed ai terzi

imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la DA si avvarrà di personale

qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

I dipendenti della Ditta saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla

massima educazione e correttezza, nei confronti del personale dell'Azienda Sanitaria, ed

agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dalla fornitura de

qua.

Il personale della DA dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante

l'espletamento della fornitura in merito alla organizzazione, alle attività svolte dall'Azienda

Sanitaria e a ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento della

medesima fornitura. La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei

propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Azienda Sanitaria riferite

agli stessi.

Art. 10. – Sostituzione ed aggiornamento tecnologico

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella

versione corrispondente all'offerta.



Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte versioni innovative della tipologia del Dispositivo Medico oggetto di aggiudicazione, la Ditta si impegna alla sostituzione del Dispositivo aggiudicato, fornendo i nuovi prodotti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. A tal proposito, ne dà apposita comunicazione all'Azienda medesima, specificando i motivi per cui viene proposta tale sostituzione e dovrà fornire la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le caratteristiche (nessuna esclusa) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori. Il Dispositivo offerto in sostituzione deve essere prodotto dallo stesso fabbricante. La DA, inoltre, deve presentare per il nuovo Dispositivo Medico tutta la documentazione prevista nel capitolato di gara.

L'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

#### Art. 11. - Condizioni di esecuzione

Sono a carico della DA, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.



La DA garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della DA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la DA non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

## Art. 12. – Modalità di fatturazione e pagamento

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura su base mensile, o sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti.

Le fatture, in formato elettronico, dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata;
- indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;

indicazione della bolla di consegna;

- indicazione del CIG e del codice IPA dell'Azienda Sanitaria.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle

fatture, che verranno restituite al fornitore stesso.

Le fatture verranno liquidate nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l'importo

decurtato delle eventuali penali.

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente

alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito

della verifica sulla corretta erogazione delle forniture.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta

aggiudicataria (anche a seguito di ritardo dell'Azienda Sanitaria nei pagamenti delle fatture)

sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile

di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla

necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli

interessi collettivi dei quali l'Azienda medesima è portatrice.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti dell'Azienda

Sanitaria. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte dell'Azienda stessa.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

3, comma 9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'Azienda Sanitaria, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti,

provvederà in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni ad operare una

trattenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda medesima del certificato di

collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità

contributiva.

Art. 13. - Verifica di conformità

La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell'esecuzione

del contratto nominato dall'Azienda Sanitaria.

La regolare verifica delle prestazioni in oggetto non esonera, comunque, la DA per eventuali

difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati

successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo

dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni

effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati

dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 14. - Penalità

La DA è tenuta a garantire la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica. Le

inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del

presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento

di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

Per ciò che attiene l'erogazione delle prestazioni da assicurare, le inosservanze di qualsiasi

obbligo da parte della DA, connesso allo svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento,

costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della DA

del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda

Sanitaria.



l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto

Il R.U.P. - su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto - si riserva

in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

• ritardo nell'inizio della fornitura rispetto alla data contrattualmente fissata;

• interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti

dall'Azienda Sanitaria;

reiterati episodi di trascurato esercizio della fornitura de qua;

• qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio

inerente le prestazioni oggetto dell'appalto;

qualsiasi inadempienza che pregiudichi la regolarità della fornitura;

violazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la Azienda Sanitaria a

discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza

dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto

contrattuale.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza

particolarmente grave l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione

definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso

valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto

dell'Azienda Sanitaria.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo

contrattuale.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le

norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al

tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività

dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti

amministrativi del caso, ponendo a carico della DA le spese e danni conseguenti, senza

eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale

superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà,

all'organo competente, la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 15. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti

dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in

essere tra la Ditta medesima e l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza dei crediti stessi,

sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di

risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta Aggiudicataria in via amministrativa, restando

escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il

pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o

parzialmente non dovuta.



### Art. 16. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;
- b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;
- d) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;
- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- f) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
- j) qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;



k) nel caso in cui la DA non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle

Convenzioni CONSIP divenute disponibili.

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione

dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il

contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda medesima ha

diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi

il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Azienda Sanitaria si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei

per ottenere il risarcimento integrale del danno, qualora fosse di valore superiore all'entità

della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica

Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata

e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti

dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario

inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali

in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione

del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata

del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.



Art. 17. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del

contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti

e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà all'Azienda Sanitaria ogni documentazione relativa alla tutela della

sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 18. – Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del presente capitolato speciale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni in oggetto.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate.

## Art. 19. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione dei contratti di fornitura sottoscritti, sarà competente il foro ove ha sede legale l'Azienda Sanitaria committente, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

#### Art. 20. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.